

**COLLEGIO DI PALERMO – DEC. N. 11119/22 – PRES. MAUGERI – REL. SCANNELLA**

Finanziamento – TAEG contrattuale - commissioni e spese varie – disciplina applicabile - asserita illegittimità - infondatezza (cod.civ., artt. 1346 e 1418; d.lgs. n.385/1993, artt. 117 e 125 bis.

Nell’ambito di un contratto di finanziamento, i criteri di calcolo del TAEG debbono essere conformi alla normativa pro-tempore vigente che, all’epoca dei fatti contestati, escludeva la commissione di “prelievo contanti” dal calcolo del TAEG (MDC).

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 30.03.2022, il ricorrente, in relazione a un contratto di carta di credito revolving, stipulato in data 14/02/2011, lamenta l’indicazione di un TAEG difforme da quello effettivo. Deduce, infatti che, da calcoli effettuati, il TAEG del finanziamento risulta pari al 16,035% invece che al 15,510% come indicato in contratto. Afferma di pervenire a tale risultato in conformità dell’art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro dell’8 luglio 1992 e applicando quanto disposto dall’Allegato 5C del Provvedimento assunto dalla Banca d’Italia nel febbraio 2011 per il recepimento della Direttiva 2011/90/UE.

Sulla base della predetta normativa esegue i propri calcoli assumendo che:

- a. il titolare del prestito effettui un solo utilizzo iniziale di € 1.600, pari all’importo totale del finanziamento ricevuto;
- b. il rimborso del finanziamento avvenga in 12 rate mensili (considerando ogni mese come costituito da 30,41666 giorni);
- c. ogni rata sia comprensiva di quota capitale fissa (“generando, di fatto, il c.d. piano di ammortamento all’italiana”), quota interessi calcolata sulla base di un TAN pari al 14,50% ed oneri che, nel caso di specie, riguardano la commissione di prelievo ATM.

Inoltre, ritendendo che occorra includere nel calcolo del TAEG anche la commissione di prelievo ATM (ovvero commissione di prelievo Bancario) prevista dall’art. 3.1 delle Informazioni Europee Sintetiche di Base, ipotizza che il finanziamento venga utilizzato in due modi: per euro 250,00 tramite prelievo ATM, con applicazione della relativa commissione di prelievo pari a euro 3,50, e per euro 1.350,00 tramite “altro utilizzo”, senza applicazione di commissioni. Tutto ciò in osservanza del già citato Allegato 5C e delle delucidazioni fornite dalla Banca d’Italia con il documento intitolato “Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni” secondo cui «l’inclusione nel TAEG dei “costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l’erogazione del credito” è subordinata alla prevista o presumibile applicazione degli stessi al cliente (es. eventuali commissioni connesse al prelievo a mezzo di carte)».

Infine, a fronte della suesposta rappresentazione del TAEG, parte istante invoca l’applicazione dell’«art.125 bis del TUB comma 6 e 7 (art. 124 co. 5 nella versione del TUB del 2007), nonché art. 117 comma 7 del TUB, che prevedono di eguagliare il TAEG al tasso



nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la stipula dell'operazione».

Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente chiede che sia: accertata la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato nel contratto ed il TAEG rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula; accertata la nullità della clausola del contratto relativa alla determinazione del TAEG; condannato l'intermediario alla restituzione delle somme versata in eccedenza, oltre gli interessi legali, ed eventuale riconvenzione del capitale residuo, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione di un tasso di interesse equivalente al tasso nominale minimo dei BOT.

L'intermediario, con le controdeduzioni, preliminarmente eccepisce una difformità di contenuto tra i due reclami ricevuti dal ricorrente e il ricorso ora presentato all'ABF. Al riguardo fa presente che: nel primo reclamo il ricorrente ha contestato la difformità del TAEG contrattuale da quello effettivo e nel secondo ne ha indicato soltanto un nuovo valore, senza mostrare i calcoli effettuati; nel ricorso, invece, il ricorrente ha aggiunto una nuova contestazione circa il «mancato inserimento della commissione di prelievo ATM». L'intermediario a tal proposito osserva che «in base a quanto disposto dalla sez. VI § 1 delle Disposizioni [...] «il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario» e che «il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo». Appare, dunque, evidente che lo svolgimento della fase preventiva del reclamo circoscrive l'oggetto delle contestazioni, su cui le parti non sono riuscite a trovare un accordo, per cui s'invoca la decisione del Collegio competente».

Nel merito del ricorso, l'intermediario eccepisce innanzitutto che è errata la posizione di parte avversa in quanto fondata su un atto normativo che all'epoca della stipula del contratto di finanziamento non era ancora in vigore. Infatti, fa presente che l'Allegato 5C invocato dal ricorrente è applicabile solo dall'1/06/2011 in quanto è stato adottato «a seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 [...], entrato in vigore in data 19 settembre 2010, con termine di adeguamento concesso alle autorità creditizie per l'adozione delle disposizioni di attuazione entro 90 giorni dalla entrata in vigore dello stesso (art. 3, comma 2), nonché ulteriore termine concesso agli intermediari del credito di adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 141 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 141/2010, nella sua formulazione originaria».

L'intermediario contesta, poi, «ogni rilevanza e correttezza» dei calcoli effettuati dal ricorrente per la determinazione del TAEG proposto in quanto basati su presupposti, fattuali e giuridici, del tutto errati. In particolare, precisa che il TAEG contrattuale è stato determinato inizialmente in base alla «normativa secondaria di settore pro tempore vigente al momento della stipulazione del contratto [...] e segnatamente] a norma del D.M. 8 luglio 1992»; successivamente è stato rideterminato («in linea peraltro a quello indicato da parte ricorrente nel ricorso») e comunicato alla controparte con l'estratto conto del maggio 2011 in cui veniva formulata un'apposita «proposta di modifica contrattuale ex art. 118 TUB inerente l'unificazione, sotto una singola voce di costo, di tutte le spese di gestione della pratica, sia la modifica del TAEG del rapporto a tempo indeterminato proprio per effetto dell'applicazione, a partire dal 01/06/2011 [...], della nuova modalità di calcolo del TAEG per effetto del D.Lgs 141/2010 e della normativa secondaria attuativa di Banca d'Italia».

In quanto all'inclusione della commissione di prelievo ATM nel calcolo del TAEG contrattuale, l'intermediario eccepisce l'arbitrarietà dell'ipotesi di utilizzo del finanziamento formulata dal ricorrente al riguardo (€ 250,00 tramite prelievo ATM ed € 1.350,00 tramite



altro utilizzo) e ritiene piuttosto che tale commissione debba essere esclusa in quanto «onere eventuale e, dunque, non conoscibile né deducibile a priori in sede di quantificazione del TAEG».

Sul punto scrive: «L'importo relativo alle commissioni di prelievo ATM è chiaramente previsto nel corpo del documento contrattuale, tuttavia, occorre evidenziare che tale spesa è solo eventuale in quanto non è dato sapere ex ante se il Cliente effettuerà prelievi presso sportelli ATM. Si tratta, infatti, di una facoltà che il Cliente ha a disposizione ma che non è strettamente connessa all'utilizzo di una carta di credito e dunque è rimessa alla totale discrezione del medesimo».

Infine, contesta la scorrettezza della citazione del ricorrente, relativa alla faq sul provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009, in quanto «non attiene alle modalità di calcolo del TAEG di cui all'Allegato 5C [...ma] all'Allegato 5B (Taeg per gli affidamenti in conto corrente)» e d'altra parte ricorda che l'art. 18 delle Condizioni Generali del contratto escludono espressamente le commissioni di prelievo ATM dal calcolo del TAEG.

In conclusione, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia verte sulla asserita illegittima indicazione contrattuale del TAEG applicato ad un contratto di carta di credito revolving.

Parte resistente ha eccepito "in via preliminare" l'inammissibilità del ricorso per «la difformità tra il contenuto delle contestazioni di cui ai due reclami trasmessi dal ricorrente nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022 e le richieste di cui al ricorso, oggetto del presente procedimento arbitrale».

Sulla base della documentazione versata in atti, sembrerebbe che l'ultimo dei due reclami presentati dal ricorrente, datato 19/01/2022, sia stato ricevuto dall'intermediario in data 4 febbraio 2022, mentre il ricorso risulta trasmesso in data 30/03/2022.

Sebbene al momento della presentazione del ricorso non era decorso il termine di 60 giorni previsto dalle Disposizioni ABF (Sez. VI, § 1), si fa presente che è in atti il riscontro al reclamo, avente data 1/03/2022.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 15400 del 22/06/2021), pur riconoscendo l'inammissibilità del ricorso trasmesso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, ha statuito che «resta salva l'ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell'intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo».

Parte resistente ritiene che il contenuto dei due reclami preventivi ricevuti dal ricorrente sia difforme dalle richieste presentate con il ricorso «in particolar modo con riguardo all'oggetto della contestazione che, in sede di ricorso, è stata notevolmente ampliata».

Invero, dai documenti in atti, risulta che nel primo reclamo (datato 6 dicembre 2021) parte ricorrente contestava: «[la] mancata congruenza tra il TAEG riportato in contratto e quello effettivamente applicato; [l']applicazione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pattuiti», specificando segnatamente che «Dai calcoli effettuati il TAEG del finanziamento risulta essere pari a 19,867%» e concludeva con una richiesta di restituzione della somma di € 7.616,09.



Nel secondo reclamo (datato 19 gennaio 2022), risulta che il ricorrente contestava ancora «[la] mancata congruenza tra il TAEG riportato in contratto e quello effettivamente applicato; [l']applicazione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pattuiti» ma specificava, senza allegare alcuna evidenza contabile, che in base ai calcoli effettuati il TAEG applicato è del 16,035% mentre continuava a richiedere il rimborso già chiesto di € 7.616,09.

Nel ricorso, il ricorrente continua a lamentare «l'indicazione di un TAEG difforme da quello effettivo [...in quanto] dai calcoli effettuati il TAEG del finanziamento risulta essere pari a 16,035%» e però, questa volta, specifica che tale valore è stato calcolato «secondo quanto riportato dall'Allegato 5C (cfr. All. 7), introdotto con Provvedimento di Banca d'Italia di recepimento della Direttiva 2011/90/UE» e, quindi, considerando talune ipotesi di utilizzo del finanziamento come espresse nel predetto allegato nonché includendo la "Commissione prelievo ATM".

Infine, chiede di accertare la mancata corrispondenza tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo e, in applicazione della normativa vigente, la "restituzione delle somme versate in eccedenza" senza specificare alcun importo.

Orbene, dalla complessiva analisi delle deduzioni di parte ricorrente, da un lato parrebbero ferme la questione attinente alla difformità del TAEG effettivo con quello contrattuale nonché la conseguente richiesta di rimborso delle somme dovute in applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 125-bis del TUB (art. 124 co. 5 nella versione del 2007) e del comma 7 dell'art. 117, mentre, dall'altro lato, parrebbero potersi riscontrare delle differenze tra i reclami e il ricorso solo in merito ad alcune quantità e ad alcune specificazioni delle questioni poste.

Sul punto si osserva che il Collegio di Palermo, su altro ricorso analogo a quello ora in esame, si è già espresso come segue (cfr. decisione n. 25431 del 17 dicembre 2021): "In via preliminare la resistente eccepisce la difformità tra il contenuto delle contestazioni di cui al reclamo trasmesso dal ricorrente nel giugno 2021 e le richieste di cui al ricorso, oggetto del presente procedimento arbitrale. Il ricorrente, infatti, nel reclamo ha contestato la difformità del TAEG contrattuale da quello effettivo per il solo mancato inserimento delle spese di invio estratto conto. Nel ricorso, invece, aggiunge una ulteriore contestazione ossia la presunta difformità del TAEG per mancato inserimento anche dell'imposta di bollo. Secondo le disposizioni ABF "Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo. Sul concetto di "stessa questione" a chiarimento, ex multis Collegio Bologna 135168/2019 e, da ultimo il Collegio Milano, con la Decisione n.1871/21 del 22/01/21 "Ciò posto, si rileva una non coincidenza tra domanda avanzata in sede di reclamo e richieste in sede di ricorso. Questo Collegio ritiene di entrare comunque nel merito della questione considerando che "... ciò che rileva, ai fini del positivo vaglio di coerenza fra reclamo e ricorso, è che l'oggetto del contendere sia identico, che non siano, dunque, a prescindere dalla loro formale qualificazione, dedotte pretese diverse o ulteriori rispetto a quelle dianzi reclamate, circostanza non accaduta nel caso di specie in cui la domanda aveva ad oggetto la cancellazione da banche dati. Il rapporto di identità tra il ricorso e il reclamo, anche alla luce di queste decisioni, va valutato, ai fini della sua necessaria sussistenza, non tanto sulla scorta di un criterio di congruità meramente formale, bensì sulla base di una congruità sostanziale dei due atti; nel senso che qualora, nonostante differenze di carattere quantitativo o meramente formale, la questione sostanziale sia identica, reclamo e ricorso debbono ritenersi identici, poiché, appunto, l'oggetto della contestazione è identico (cfr Collegio di Torino, decisione n. 3309/17)". Nel caso di specie, nel reclamo parte ricorrente



chiede il risarcimento dovuto per le anomalie riscontrate nel contratto in violazione dei principi di cui agli ex artt. 1418 e 1346 del c.c. che si sostanziano: - nella mancata congruenza tra il TAEG riportato in contratto e quello effettivamente applicato; nell'applicazione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pattuiti. Dall'analisi del contratto il ricorrente ha rilevato una divergenza tra il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) dichiarato nel contratto ed il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) realmente applicato. Si ritiene pertanto che l'oggetto del contendere del reclamo sia identico con quello formulato nel ricorso".

Il contratto di finanziamento risulta sottoscritto in data 14/02/2011 e, per importo e tipologia, risulta assoggettato alla normativa in materia di credito al consumo vigente al momento della stipula.

La tipologia del contratto e le condizioni economiche sono quelle indicate nella documentazione contrattuale versata in atti dalle parti.

In particolare, si evince che il TAEG indicato in contratto risulta pari al 15,51%.

In aggiunta, l'intermediario resistente precisa che con la lettera di trasmissione dell'estratto conto relativo al mese di novembre 2011 (versata in atti dall'intermediario stesso e non contestata dalla ricorrente che non ha replicato alle controdeduzioni), il TAEG contrattuale risulterebbe essere stato rideterminato nel maggior valore del 17,471% alla luce del D. lgs 141/2010 e del relativo provvedimento attuativo della Banca d'Italia.

Con l'estratto conto del mese di maggio, l'intermediario aveva comunicato, ai sensi dell'art. 118 del TUB, una modifica della struttura dei costi del finanziamento e del TAEG contrattuale specificando che «nel TAEG vanno [...] inclusi tutti i costi, compreso le imposte e le spese assicurative se obbligatorie. Le spese mensili di gestione pratica restano incluse nel TAEG così come le spese di bollo pari a 1,81 che si applicano se il saldo del rendiconto è superiore a 77,47».

Con riferimento al rapporto di finanziamento revolving contratto con la convenuta, parte ricorrente deduce un valore del TAEG diverso da quello espresso in contratto (ossia il 16,035% invece del 15,51%), valore che avrebbe determinato sulla base di calcoli effettuati applicando l'art. 2 del Decreto del ministro del Tesoro dell'8 luglio 1992 ma, nello stesso tempo e soprattutto, anche la disciplina dettata dall'allegato 5C, introdotto dalla Banca d'Italia nel mese di febbraio 2011 con il Provvedimento di recepimento della Direttiva 2011/90/UE.

Assume in particolare che: l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero; il credito sia fornito per un periodo di un anno; il pagamento definitivo vada ad estinguere il saldo per capitale, interessi ed eventuali oneri; il rimborso venga effettuato in 12 (dodici) rate mensili di uguale importo; un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno; il titolare effettui un solo utilizzo iniziale di € 1.600, ovvero pari all'importo totale del Credito; il rimborso dell'importo totale dovuto dal consumatore avvenga in 12 rate mensili (ogni mese è costituito da 30,41666 giorni); la quota capitale deve intendersi fissa (ovvero di uguale importo per ogni singola rata) generando, di fatto, il c.d. piano di ammortamento all'italiana; la quota interessi è calcolata su un TAN pari a 14,50%.

In quanto agli oneri contrattuali, fa unicamente riferimento alla "Commissione prelievo ATM o (in alternativa) commissione Prelievo Banca" considerando che essa vada inclusa nel calcolo del TAEG (in base all'Art. II lett. c dell'Allegato 5C e a quanto riportato nel documento pubblicato da Banca d'Italia, intitolato "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni"). A tal fine, assume la seguente ipotesi di utilizzo dell'intero



importo del Credito: € 250,00 tramite prelievo ATM o Banca, con relativa applicazione della commissione prevista di € 3,50; € 1.350,00 tramite altro utilizzo, senza applicazione di commissioni.

Orbene, al di là dell'applicabilità delle previsioni normative richiamate, innanzitutto pare opportuno considerare i calcoli sul quale parte istante poggia le proprie deduzioni e sulla coerenza di tali calcoli con le ipotesi formulate.

A tal proposito l'intermediario resistente rileva che «le domande avversarie dovranno essere rigettate anzitutto per carenza di prova, infatti, alcun valore potrà riconoscersi ai calcoli esposti dal ricorrente di cui si contesta ogni rilevanza e correttezza. Gli stessi, infatti, sono basati su presupposti, fattuali e giuridici, del tutto errati [...], e pertanto non potranno assumere alcun valore probatorio».

Nella memoria introduttiva del ricorso la ricorrente scrive: «Al fine di sollevare Codesto Spettabile Istituto da ogni onere consulenziale, si allega al presente Ricorso giusto foglio di Calcolo Excel riportante la bontà dei calcoli effettuati» e versa in atti i prospetti di calcolo.

In particolare, propone il primo prospetto in coerenza all'ipotesi di una rata con quota capitale fissa, e quindi di un conseguente piano di ammortamento all'italiana, e propone il secondo per l'ipotesi alternativa di un piano di ammortamento alla francese.

Dall'analisi dei due prospetti, si rileva che essi riportano dati non congruenti con quelli dedotti in contratto: non paiono coincidere né l'importo di finanziamento, né il TAN né, di conseguenza, lo stesso valore del TAEG. Inoltre, unica spesa considerata sembra essere quella afferente a una polizza assicurativa CPI (per un valore pari al 4,90% dell'importo massimo del fido) e non la commissione di prelievo di cui unicamente parte istante pare lamentare nel ricorso la mancata inclusione nel TAEG.

D'altronde, inserendo i valori relativi al finanziamento de quo nel primo foglio di calcolo (ossia in quello riferito a un'ipotesi di piano d'ammortamento all'italiana), si osserva che è possibile ottenere un risultato che pare congruente con i dati esposti da parte ricorrente, mentre si ottiene un risultato diverso ripetendo l'operazione nel secondo foglio di calcolo. Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'incongruenza dei calcoli allegati rispetto ai dati contrattuali e attesa la necessità di formulare un'ipotesi su quale avrebbe voluto essere la dimostrazione fornita dalla ricorrente (per esempio, in relazione alla necessità di ipotizzare in quale cella del foglio di calcolo inserire l'importo di € 3,50 relativo alla commissione di prelievo), si osserva che potrebbero già rilevarsi profili di consulenzialità del ricorso, per quanto, forse, dovuti solo a un mero errore materiale nell'allegare il foglio di calcolo in questione.

In un caso simile, il Collegio territoriale di Bari si è espresso nei seguenti termini (cfr. decisione n. 26096 del 28 dicembre 2021): «Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la difformità tra il TAEG indicato nel contratto (10,97%) e quello effettivo (13,774%) e invoca l'applicazione del tasso sostitutivo di legge. A supporto di quanto affermato, il ricorrente deposita in atti la tabella di calcolo del TAEG che sarebbe stato effettivamente applicato al contratto in esame.

Nel prospetto di calcolo viene indicato:

- un periodo di durata del finanziamento di 12 mesi;
- l'importo della rata di € 176,26, oltre € 1,00 di spesa mensile (secondo il piano di ammortamento alla francese);
- l'importo della rata determinato in misura variabile (da € 184,08 a € 168,12), oltre € 1,00 di spesa mensile (secondo il piano di ammortamento all'italiana);



-il valore del TAEG effettivamente applicato del 13,773%, secondo il piano di ammortamento alla francese;

-il valore del TAEG effettivamente applicato del 13,817%, secondo il piano di ammortamento all'italiana.

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, la genericità e la natura consulenziale delle doglianze del ricorrente, che non avrebbe assolto all'onere probatorio a suo carico. Al riguardo, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 10929/16) ha stabilito che "l'arbitro ha il potere – dovere di interpretare la domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l'assistenza professionale (anche se nella pratica si sta ormai diffondendo la tendenza dei clienti ad avvalersi dell'opera di un professionista). Ma si tratta di un potere-dovere che non può esorbitare dai limiti dell'interpretazione (cioè della decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione "integrativa" o "additiva", nel senso di esaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda. La violazione di tale principio comporterebbe la compromissione della naturale terzietà da cui l'arbitro non può prescindere e si risolverebbe in una palese violazione del principio del contraddittorio". In applicazione delle statuizioni sopra riportate, l'orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso di ritenere inammissibile, in quanto consulenziale, una domanda che – come nel caso di specie – sia volta a ottenere la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 5840/20). Per le suesposte ragioni, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile». Come già visto, parte ricorrente invoca l'applicazione dell'allegato 5C alle Disposizioni di trasparenza, introdotto dalla Banca d'Italia nel mese di febbraio 2011 con il Provvedimento di recepimento della Direttiva 2011/90/UE, e su tale base include nel calcolo del TAEG la Commissione di prelievo ipotizzando di utilizzare interamente e immediatamente il finanziamento, in un'unica soluzione iniziale, e di prelevare una parte di esso (€ 250,00, pari all'importo massimo prelevabile) presso un ATM con conseguente applicazione della relativa commissione. Deduce tale possibilità dalla lettura delle FAQ di Banca d'Italia relative alle disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (documento intitolato "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni") in cui l'Istituto di vigilanza avrebbe chiarito quanto segue: «prima che sarà stata recepita la direttiva 2011/90/EU (ovvero nei contratti stipulati entro la data del 31 Maggio 2011): Il TAEG relativo alle carte di credito revolving - per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime - va calcolato secondo l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'allegato 5C alle Disposizioni».

Parte resistente eccepisce innanzitutto che la ricorrente pare fondare le proprie pretese su una normativa che è entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di finanziamento «ossia quella in vigore successivamente alla riforma del credito al consumo, occorsa con d.lgs. 141/2010»; precisa poi che «ipotizzare due utilizzi del fido concesso mediante due modalità differenti (prelievo ATM ed "altro utilizzo") [...] deriva da scelta arbitraria di parte ricorrente e non è conforme alla normativa vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto. [...] L'importo relativo alle commissioni di prelievo ATM è chiaramente previsto nel corpo del documento contrattuale, tuttavia, occorre evidenziare che tale spesa è solo eventuale in quanto non è dato sapere ex ante se il Cliente effettuerà prelievi presso sportelli ATM. Si tratta, infatti, di una facoltà che il Cliente ha a disposizione ma che non è strettamente connessa all'utilizzo di una carta di credito e dunque è rimessa alla totale discrezione del medesimo».



In quanto ai richiamati chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia con le FAQ sulla normativa di trasparenza, l'intermediario chiarisce che «il passaggio citato da controparte non attiene alle modalità di calcolo del TAEG di cui all'Allegato 5C [...] bensì riguarda l'Allegato 5B, alle medesime Disposizioni emanate con Provvedimento del 09 febbraio 2011 [...]. In ogni caso si precisa che tale FAQ si riferisce all'Allegato 5B (Taeg per gli affidamenti in conto corrente), che riporta nello specifico il passaggio relativo ai “costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione del credito” e si riferisce quindi ai rapporti in conto corrente e non ai finanziamenti di credito al consumo».

Invero l'allegato 5C di cui si discute è stato introdotto con il provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, adottato al fine di integrare il precedente provvedimento del 29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.

Nella nota introduttiva del provvedimento è stato disposto che «I finanziatori e gli intermediari del credito sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni».

E il menzionato art. 3, ai commi 2 e 3, recitava:

“2. Le autorità creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie.”

In relazione a quanto sopra precisato, si rammenta che il contratto de quo risulta sottoscritto in data 14 febbraio 2011, appena 5 giorni dopo l'emanazione del provvedimento di integrazione delle Disposizioni di trasparenza con cui è stato introdotto l'allegato 5C in parola e, soprattutto, durante il periodo concesso agli intermediari per “adeguarsi alle nuove disposizioni”.

Si riporta altresì il testo della Faq richiamata dalla ricorrente e dalla stessa allegata (Testo che risulta riferirsi alla nozione di “calendario per il rimborso”):

«i) Nozione di “calendario per il rimborso”

E' stato chiesto di chiarire il significato da attribuire all'espressione “calendario per il rimborso” per stabilire se il calcolo del TAEG relativo alle carte di credito ad opzione revolving debba effettuarsi sulla base dell'ipotesi di cui alla lett. d) della sezione II dell'allegato 5C delle Disposizioni ovvero sulla base della diversa ipotesi di cui alla successiva lett. e).

Il TAEG relativo alle carte di credito revolving - per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime - va calcolato secondo l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'allegato 5C alle Disposizioni.

Dopo che sarà stata recepita la direttiva 2011/90/EU, verrà applicata la presunzione prevista dalla lettera e) della parte II del nuovo allegato I della direttiva 2008/48/CE». Le lettere d) ed e) della Sezione II dell'allegato 5C (come pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 16/02/2011 - Suppl. Ordinario n. 40) dispongono: “se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: il credito sia fornito per un periodo di un anno; e il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in 12 rate mensili di uguale importo.



Sulla base di quanto esposto, sembra pertanto necessario verificare se il criterio di calcolo del TAEG, presentato da parte ricorrente ipotizzando un utilizzo immediato dell'intero finanziamento, incluso un unico prelievo presso un ATM, e ipotizzando un piano di rimborso articolato in 12 rate mensili sia conforme alla normativa pro tempore vigente. Sul punto il Collegio osserva che, secondo l'orientamento dei Collegi ABF territoriali (si veda ex multis la decisione n. 2562 del 10 febbraio 2022 del Collegio di Palermo), trattandosi di un contratto concluso nel mese di febbraio 2011, la disciplina pro tempore vigente sarebbe rinvenibile nel D.M. 8 luglio 1992, secondo il quale nel calcolo del TAEG erano inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente; mentre dal calcolo erano escluse:
 - a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
 - b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
 - c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
 - d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
 - e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.

Conseguentemente, dal dettato normativo riportato, non pare potersi presumere una disposizione a favore delle ipotesi assunte da parte ricorrente per includere nel calcolo del TAEG la commissione di prelievo contanti.

D'altra parte, la ricorrente propone un piano di rimborso con rata variabile (infatti, come sopra rappresentato, propone una rata costituita di una quota di capitale costante e una quota d'interessi variabile in proporzione al debito residuo) a fronte di un piano di rimborso contrattuale che invece sembra prevedere la corresponsione di rate mensili costanti (ciascuna pari al 3% del fido in questione).

A sostegno della predetta considerazione, si riporta quanto già affermato dal Collegio di Milano (cfr. Decisione n. 25862/21, anche se con riferimento a un rapporto di carta revolving stipulato il 18/6/2012): «Il Collegio sottolinea che il Cliente ha sviluppato un calcolo del TAEG ex ante utilizzando criteri di calcolo che non trovano riscontro negli ordinari ed utilizzati strumenti di calcolo finanziari. Infatti, invece di considerare il normale sviluppo della rateizzazione per come prevista in contratto, ha compresso i dati della rateizzazione in dodici mesi, il che di per sé, oltre ad essere scorretto nel metodo, non può che condurre ad un accrescimento del TAEG: ciò per il contemporaneo incremento delle rate (€ 90,50 in luogo di 30,00) e della riduzione del tempo (12 mesi invece che 47). In secondo luogo, il Cliente ha considerato mensili le spese di bollo per € 1,81, che invece andavano considerate



all'inizio della rateizzazione e poi annualmente. L'intermediario, dal canto suo, ha offerto uno sviluppo del calcolo che appare coerente con quanto indicato nel contratto. Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio reputa che la domanda non sia fondata».

Inoltre, il Collegio osserva infine che, qualora si ritenesse comunque fondata l'ipotesi di un piano di rientro basato sul pagamento di 12 rate mensili ancorché con metodo alla francese (ossia con rata costante composta di quota capitale crescente e quota interessi decrescente), l'inclusione della commissione di prelievo contanti nel calcolo del TAEG non comporterebbe una differenza significativa tra il valore calcolato e quello indicato in contratto.

Da calcoli effettuati utilizzando la funzione TIR.X (in quanto maggiormente in uso per questo tipo di elaborazioni), pare dunque potersi evincersi che includendo nel calcolo una commissione del valore di € 3,50, da corrispondere una tantum all'inizio del finanziamento, si avrebbe un TAEG pari al 15,63% (cioè un valore che si discosta da quello indicato in contratto di 12 centesimi di punto percentuale).

Al riguardo si rappresenta che, per orientamento condiviso tra i Collegi ABF, gli scostamenti inferiori allo 0,20% assumono un rilievo marginale.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.